

### XVII legislatura

#### ADEMPIMENTI PREVISTI

dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46:
Attuazione della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento)

- LVIII -



## LENTE DI INGRANDIMENTO

### INDICE

PREMESSA	5
TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO	
LEGISLATIVO 4 MARZO 2014, N. 46: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA	
2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (PREVENZIONE E	
RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO)	6



#### **PREMESSA**

La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.

Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.

In questa Collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o di carattere documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.

Dopo un anno dall'avvio della Collana editoriale LENTE DI INGRANDIMENTO è stata inaugurata la Sezione "Zoom":



In essa troveranno collocazione, in corrispondenza di ciascuna legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale a decorrere dall'anno 2014, le tabelle riepilogative degli adempimenti da esse previsti.

Si vuole, in tal modo, dare sistematicità alla segnalazione degli atti normativi secondari previsti dalle leggi approvate, riservando alla Collana editoriale originaria la pubblicazione di dossier che censiscono, limitatamente ad alcune leggi, gli adempimenti effettuati, a conclusione di un apposito monitoraggio.



# TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46<sup>1</sup>:

Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 3, co. 1 lett. $a$ ) <sup>2</sup>	Ministro dell'ambiente e del- la tutela del territorio e del mare		Rilascia il provvedimento di AIA <sup>3 4</sup>
Art. 7 co. 1 lett. <i>a</i> ) <sup>5</sup>	Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con Ministro dello sviluppo economico, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della salute e d'intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate		Decreto con il quale possono essere determinati requisiti generali, per talune categorie di installazioni, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso <sup>6</sup> .

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2014. Il decreto legislativo è entrato in vigore l'11 aprile 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 7, co. 5, del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si tratta della Autorizzazione integrata ambientale.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esprime altresì il pare motivato in sede di VAS - valutazione ambientale strategica -, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 29-bis, co. 2, del decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> I requisiti generali si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'utilizzo di alcuna tecnica o tecnologia specifica, al fine di garantire la conformità con l'articolo 29-sexies. Per le categorie interessate, salva l'applicazione dell'articolo 29-*septies*, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione in base ad una semplice verifica di conformità dell'istanza con i requisiti generali.



#### Servizio per la qualità degli atti normativi Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 7 co. 5 lett. <i>f</i> ) <sup>7</sup>	Ministro dell'ambiente e del- la tutela del territorio e del mare	Entro sei mesi dall'emanazione,da parte della Commis- sione europea, di e- ventuali linee guida comunitarie in mate- ria, per garantire la coerenza con tali li- nee guida comunita- rie	Decreto che aggiorna l'Allegato XII-bis alla Parte Seconda
Art. 7 co. 5 lett. f) <sup>8</sup>	Ministro dell'ambiente e del- la tutela del territorio e del mare		Uno o più decreti con i quali sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, co. 1, lett. v-bis <sup>9</sup> .
Art. 7 co. 5 lett. f) <sup>10</sup>	Ministro dell'ambiente e del- la tutela del territorio e del mare		Uno o più decreti con i quali sono stabiliti i criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 29-*sexies*, co. 9-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 29-sexies, co. 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Si intende per relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 29-*sexies*, co. 9-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 7 co. 12 <sup>11</sup>	Ministro dell'ambiente e del- la tutela del territorio e del mare	Annualmente entro il 30 giugno 2014, con riferimento al biennio 2012- 2013; entro il 30 aprile 2017, con riferimento al triennio 2014- 2016  successivamente con frequenza triennale	Uno o più decreti con i quali sono stabiliti la frequenza delle comunicazioni e il tipo e il formato delle informazioni che devono essere messe a disposizione, nonché l'eventuale individuazione di attività e inquinanti specifici a cui limitare le informazioni stesse <sup>12</sup> .
Art. 7 co. 12 <sup>13</sup>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Predispone e invia alla Commissione europea una relazione in formato elettro- nico sull'attuazione del Ca- po II della direttiva 2010/75/UE e sulla sua effi- cacia rispetto ad altri stru- menti comunitari di prote- zione dell'ambiente, sulla base delle informazioni per- venute ai sensi dell'articolo 29-duodecies e del co.1, ri- spettando periodicità, con- tenuti e formati stabiliti nel- le specifiche decisioni as- sunte in merito in sede co- munitaria.

<sup>11</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 29-*terdecies*, co. 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
12 I decreti sono redatti sulla base delle decisioni in merito emanate dalla Commissione europea.
13 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 29-*terdecies*, co. 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 9 co. 1 lett. <i>a</i> ) <sup>14</sup>	Ministro dell'ambiente e del- la tutela del territorio e del mare, di concerto con Mini- stro dello sviluppo economi- co e con Ministro dell'eco- nomia e delle finanze, d'inte- sa con la Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Sta- to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol- zano	11 ottobre 2014  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto	Decreto con il quale sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis <sup>16</sup> .
Art. 15 co. 1 <sup>17</sup>	Ministro dell'ambiente e del- la tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri della salute e dello sviluppo economico <sup>18</sup>		Decreto che recepisce le normative tecniche comuni- tarie di modifica degli alle- gati al Titolo III-bis - Incenerimento e coincene- rimento dei rifiuti
Art. 23 co. 1 <sup>19</sup>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Annuale	Trasmette alla Commissione europea, su richiesta, i dati annuali relativi alle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri dei singoli impianti di combustione.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 33, co. 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Termine definito dall'articolo 33, co. 3, del decreto legislativo.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Il decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e quelli derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione si procede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 237-*vicies*, co. 8, del decreto legislativo 3 aprile 20016, n. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ogni qualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto è adottato di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 274, co. 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 23 co. 1 <sup>20</sup>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Fino all'anno 2016 annuale	Presenta alla Commissione europea, in relazione all'anno precedente, una relazione concernente gli impianti per i quali è stata concessa l'esenzione prevista dall'allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta con l'indicazione dei tempi utilizzati e non utilizzati che sono stati autorizzati per il restante periodo di funzionamento degli impianti <sup>21</sup>
Art. 23, co. 1 <sup>22</sup>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Entro il 1°gennaio 2016	Comunica alla Commissione europea gli elenchi di tutti gli impianti di combustione cui si applicano rispettivamente l'art. 273, co.4 <sup>23</sup> , e 273, co.5 <sup>24</sup> , specificando per ciascun impianto, la potenza termica nominale totale.

2/

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 274, co. 2, del decreto legislativo 3 aprile 20016, n. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Al fine indicato, l'Autorità competente, se diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comunica a tale Ministero le predette informazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 274, co. 3, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 273:4. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione di cui al comma 3 siano in esercizio per un numero di ore operative pari o inferiore a 17.500 senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016; c) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda; d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 273. L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente l'autorizzazione, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore è tenuto a presentare all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura; b) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente titolo e del Titolo III-bis della Parte Seconda.



FONTE	ORGANO	TERMINE	ADEMPIMENTO PREVISTO
Art. 23, co. 1 <sup>25</sup>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Entro il 31 dicembre di ogni anno. A partire dal 2017	Presenta alla Commissione europea, per ciascun impianto di cui all'art. 273, co. 5, la registrazione del numero di ore operative utilizzate dal 1° gennaio 2016 e, per ciascun impianto di cui all'art. 273, co. 6 <sup>26</sup> , la percentuale della produzione di calore utile.
Art. 23, co. 1 <sup>27</sup>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Entro il 31 dicembre di ogni anno. A partire dal 2017	Comunica alla Commissione europea, con riferimento all'anno precedente, in relazione ai diversi tipi di impianti di cui alle lettera <i>a)</i> e <i>b)</i> del comma 7, le quantità di alcuni elementi e le motivazioni tecniche dell'impossibilità di rispettare i valori limite di emissione oggetto di deroga, nonché il numero di ore operative annue utilizzate dagli impianti di combustione
Art. 24 co. 1 lett. <i>i</i> ) <sup>28</sup>	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare <sup>29</sup>		Decreto da adottare ai sensi dell'articolo 281, co. 6, che provvede a inserire all'allegato III alla Parte Quinta una specifica disciplina delle attività di relazione e di comunicazione alla Commissione europea in merito all'applicazione dell'art. 275.

#### Deliberato l'11 luglio 2014.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 274, co. 3, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Si tratta dei grandi impianti di combustione per i quali si devono prevedere valori limite di emissione non meno severi dei pertinenti valori di cui alla Parte II, sezioni da 1 a 7, dell'Allegato II e dei valori di cui all'Allegato I alla Parte Quinta.

27 In realtà il riferimento normativo è l'articolo 274, co. 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> In realtà il riferimento normativo è l'articolo 275, co. 18-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> La disposizione non indica l'organo competente ma la successione di rinvii normativi fa propendere per il Ministro competente per materia.



## Fascicoli pubblicati in questa collana editoriale (disponibili anche sul sito *internet* del Senato)

- N. LVII XVII. Stato di attuazione della "prima" legge di delegazione europea legge 6 agosto 2013, n. 96 -: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2013 (a dieci mesi dalla sua entrata in vigore).
- N. LVI XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
- N. LV XVII. Stato di attuazione delle deleghe previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196: Legge di contabilità e finanza pubblica e altri provvedimenti attuativi.
- N. LIV XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
- N. LIII/bis XVII. Le relazioni alla Unione Europea.
- N. LIII XVII. Le relazioni alla Unione Europea.
- N. LII XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
- N. LI XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
- N. L XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 79: Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.
- N. XLIX XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
- N. XLVIII XVII. Adempimenti previsti dal decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70: Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
- N. XLVII XVII. Adempimenti previsti dalla legge 28 aprile 2014, n. 67: Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
- N. XLVI XVII. Adempimenti previsti dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.